

COMUNE DI ORNAGO
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Capo III

DISCIPLINA COMPONENTE “TARI”

(TASSA SUI RIFIUTI)

- art. 01 – Oggetto del presente regolamento
- art. 02 – Disciplina generale del tributo
- art. 03 – Obbligazione tributaria
- art. 04 – Superficie di riferimento - Esclusioni
- art. 05 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni
- art. 06 – Calcolo e determinazione della tariffa
- art. 07 – Classificazione delle utenze domestiche
- art. 08 – Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 09 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti
- art. 10 – Tributo giornaliero
- art. 11 – Versamenti
- art. 12 – Tributo provinciale

– art. 01 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno della IUC.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. I rifiuti assimilati agli urbani sono disciplinati come da Regolamento Comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate, di cui alla deliberazione C.C. n. 29 del 28/06/2002.

– art. 02 –

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Ornago nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 03 –

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La cessazione dà diritto al rimborso o al discarico del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

– art. 04 –

Superficie di riferimento - Esclusioni

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo é costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento o al ricovero di animali;
 - b) le superfici agricole, ovvero, in caso di utilizzo promiscuo, prevalentemente agricole - così come definite per effetto di specifiche norme di settore - quali legnaie, fienili, silos, serre di produzione e similari, produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura.

Rimangono assoggettate a tassazione le superfici stabilmente destinate a magazzini, depositi, commercializzazione dei prodotti agricoli, rimesse attrezzi e automezzi e similari, produttive di rifiuti assimilabili agli urbani;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
7. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai

limiti quantitativi stabiliti nel Regolamento Comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate, di cui alla deliberazione C.C. n. 29 del 28/06/2002.

8. Nelle ipotesi in cui si verifichino obiettive difficoltà nel determinare le superfici di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di abbattimento distinte per le tipologie di attività economiche, previste dalla Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

<i>Categoria</i>	<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento</i>
9	Case di cura e riposo	10
10	Ospedali	10
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10
23	Mense, birrerie, amburgherie	10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10
28	Ipermercati di generi misti	10

La riduzione di superficie di cui al presente comma viene riconosciuta a condizione che il contribuente interessato provveda ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.).

In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al presente comma non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatto salvo possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ecologia.

9. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3 del presente regolamento, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari libere e prive di arredi, macchinari e suppellettili, ovvero prive di autonomi contratti di fornitura dei servizi a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero le aree private ad uso pubblico;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
10. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
11. Le circostanze di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi dei commi 9 e 10 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

– art. 05 –

Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 per cento.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al:
 - 40% della tariffa per distanze dal limite del perimetro di raccolta obbligatorio fino alla distanza di Km 2 di strada esterna;
 - 30% della tariffa per utenti la cui distanza dal perimetro di raccolta supera 2 Km.
3. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché tramite la possibilità di dedurre dalla parte variabile dei costi riferiti alle utenze domestiche (U.D.) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo, con contestuale conguaglio sulla parte variabile delle utenze non domestiche (U.N.D.);

4. Al tributo dovuto è applicata una riduzione, esclusivamente sulla parte di quota variabile, pari al:

- a) 30% per le utenze domestiche possedute da residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione e comunque nell'ambito del raggio di un km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato;
- b) 15% per coloro che praticano il compostaggio nelle abitazioni dove non sono residenti;
- c) 30% per le utenze domestiche nelle quali è presente un tritarifiuti o un dissipatore.

Per usufruire delle presenti agevolazioni, gli aventi diritto devono presentare, annualmente, apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento dell'avviso di pagamento relativo al tributo per il quale è richiesta l'agevolazione.

5. Sono esenti dal tributo i locali o le aree scoperte direttamente possedute o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Ornago.

6. Gli operatori economici che provvedono autonomamente al recupero dei rifiuti assimilati, hanno diritto ad una riduzione, esclusivamente sulla parte di quota variabile, pari al 30 per cento calcolato sulla sola superficie in cui il rifiuto avviato al recupero viene prodotto.

Le attività industriali che dimostrino di provvedere autonomamente all'auto-smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione, esclusivamente sulla parte di quota variabile, pari al 20 per cento calcolato sulla sola superficie in cui il rifiuto viene prodotto.

Dette riduzioni competono unicamente a coloro che dimostrino, annualmente, i quantitativi di rifiuti effettivamente avviati a recupero o all'auto-smaltimento, mediante l'esibizione del formulario di identificazione o, in mancanza, con altra idonea documentazione.

L'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma, corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere presentata entro, e non oltre, il 30 aprile di ogni anno.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

8. Il Comune si impegna a sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa.

Annualmente la giunta determina, con apposita delibera, le condizioni che comportano l'esenzione, totale o parziale del tributo, con particolare attenzione alla presenza di persone con disabilità, alle condizioni economiche - sociali ed alla numerosità del nucleo familiare.

L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune entro il termine che sarà stabilito dalla giunta comunale.

In mancanza sono confermate le misure delle agevolazioni in vigore nell'anno precedente.

Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al presente comma, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del gruppo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessorio di pertinenza all'abitazione principale.

La scadenza del pagamento del tributo per i soggetti sostituiti dal Comune, anche se parzialmente, verrà posticipata al 31 dicembre dell'anno di emissione del documento contabile; entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto.

– art. 06 –

Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 4 individua altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.

– art. 07 –

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali,

3. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni.

Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune.

Tale assenza deve essere superiore a 183 giorni nell'anno solare e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei componenti, di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato, e devono essere annualmente denunciate con apposita istanza entro il 31 gennaio successivo al ricevimento dell'avviso di pagamento.

4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale ovvero iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ovvero di persone non fisiche, ed in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero dei componenti viene stabilito in 1 unità. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitari

assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

– art. 08 –

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

– art. 09 –

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 36 comma 3.

2. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovarne la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso o al discarico del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nel caso di decesso del dichiarante, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2.

In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione verrà effettuata d'ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare.

– art. 10 –
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Tale importo viene determinato annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'art. 35 comma 4 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, sulla base della Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come segue:

- per i banchi alimentari : cat. 29;
- per i banchi non alimentari: cat. 16.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

– art. 11 –
Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di

accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni e interessi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

– art. 12 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.